SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2026, n. **217**.

Esecuzione dell'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 25 marzo 2026, per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della protezione civile. (26G00229) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 28 ottobre 2026.

Modifica del decreto 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti». (26A06142) *Pag.* 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a., derivanti dal recupero di agevolazioni finanziarie a seguito di revoca. (26A06163) . . . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 18 novembre 2026.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2027. (26A06141) . . . . . *Pag.* 5

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 1° ottobre 2026.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione del nuovo modulo standardizzato «Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica» - settore turismo, nonché l'aggiornamento del modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso» - settore commercio e artigianato. (Repertorio atti n. 122/CU). (26A06161) . . . . . *Pag.* 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2014-2020. Assegnazione di risorse per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta (articolo 28, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50). (Delibera n. 35/2026). (26A06180) . . . . . *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adempas» (26A06108) . *Pag.* 35

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Verzenios» (26A06109). *Pag.* 35

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vagifem» (26A06129) *Pag.* 36

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore» (26A06130) . . . . . *Pag.* 36

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela «Bisolvon» e «Nootropil». (26A06131) . . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofolene» (26A06132) . . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Larofec» (26A06158). . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di telmisartan, «Telmisartan Amarox». (26A06159) . . . . . *Pag.* 38

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni nel Comune di Trissino (26A06150) . *Pag.* 39

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Aglio rosso di Nubia». Pubblicazione del disciplinare di produzione. (26A06162). *Pag.* 40

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santi Gioacchino e Anna, in Cuneo (26A06143) . . . . . *Pag.* 44

Fusione per incorporazione di sei Parrocchie dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Serramazzoni, frazione Rocca Santa Maria. (26A06144). . . *Pag.* 44

Soppressione della Parrocchia del SS. Nome di Maria, in Caorle, frazione Marango (26A06145) . *Pag.* 44

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «I ricostruttori nella Preghiera al Borgo», in Cantagallo. (26A06146). . . . . *Pag.* 44

Trasferimento della sede della Casa di Procura «Società San Giovanni» da Chieti a Roma (26A06147) . . . . . *Pag.* 44

Mutamento della denominazione assunta dall'ente Parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torrette, in Fano (26A06148). . . . . *Pag.* 44

Soppressione dell'Associazione clericale «Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani», in Genova (26A06149) . . . . . *Pag.* 44

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2026, n. **217**.

Esecuzione dell'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 25 marzo 2026, per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, e in particolare, l'articolo 11, comma 2, che prevede la possibilità di affidare l'assistenza spirituale a organismi ecclesiastici mediante intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», e in particolare l'articolo 1, che definisce il Servizio nazionale della protezione civile quale sistema di pubblica utilità;

Considerata l'esigenza manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare un servizio di assistenza spirituale a favore della componente volontaria cattolica della Protezione civile;

Valutata l'opportunità di definire le modalità del servizio di assistenza spirituale mediante un'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale autorità competente in materia di protezione civile, e la Conferenza Episcopale Italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata in data 11 dicembre 2025, con la quale è autorizzata la sottoscrizione dell'intesa per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della protezione civile, alla quale è delegato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, previa comunicazione al Parlamento;

Viste le comunicazioni rese in data 5 marzo 2026 dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai fini dell'informativa alla I Commissione Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria e digitalizzazione;

Vista l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della protezione civile, firmata il 25 marzo 2026;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Decreta:

Piena e intera esecuzione è data all'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la nomina di un assistente spirituale generale a favore della componente volontaria cattolica della protezione civile, firmata il 25 marzo 2026. L'intesa, composta di otto articoli, è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2949

INTESA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER LA NOMINA DI UN ASSISTENTE SPIRITUALE GENERALE A FAVORE DELLA COMPONENTE VOLONTARIA CATTOLICA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerata l'esigenza manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare un servizio di assistenza spirituale a favore della componente volontaria cattolica della Protezione civile;

Valutata l'opportunità di definire le modalità del servizio di assistenza spirituale mediante un'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale autorità competente in materia di protezione civile, e la Conferenza Episcopale Italiana;

In attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana fatto a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di assistenza spirituale ai volontari cattolici delle organizzazioni di protezione civile è assicurato da un sacerdote nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 2.

Il sacerdote incaricato del servizio di assistenza spirituale cura le celebrazioni liturgiche, la catechesi, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di attività pastorali e culturali. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale è tenuto ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 3.

L'incarico di assistente spirituale è svolto a titolo gratuito. È fatto salvo il rimborso delle documentate spese di missione, nei limiti e con le modalità previste per le qualifiche apicali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività, preventivamente autorizzate dal Capo Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse di pertinente capitolo di spesa del medesimo Dipartimento, che richiedono uno spostamento in Italia o all'estero. Ferma restando la procedura sopra descritta, nonché l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, lo stato giuridico dell'assistente spirituale è assimilabile a quello dei consulenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

L'incarico di assistente spirituale ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato con le medesime modalità previste per il conferimento, salvo revoca della designazione da parte della CEI e ferma restando la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali il sacerdote incaricato si coordinerà, laddove presenti, con i presbiteri che a livello territoriale già svolgono servizio di assistenza spirituale alle associazioni e organizzazioni di protezione civile, nel pieno rispetto della normativa canonica e delle competenze di ciascuno in particolare dei parroci del luogo e in conformità con le disposizioni dell'Ordinario del luogo.

Art. 6.

Fermi restando la dignità e gli obblighi del proprio ministero, il sacerdote incaricato dovrà attenersi, nello svolgimento del servizio di assistenza spirituale in favore dei volontari iscritti nelle organizzazioni ed associazioni di protezione civile, agli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7.

Nel caso in cui, per dimissioni dell'interessato o per altre ragioni, dovesse rendersi necessario o opportuno sostituire il sacerdote incaricato prima della scadenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana avvieranno consultazioni per individuare, di comune intesa, soluzioni appropriate.

Art. 8.

La presente intesa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva, previa pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa stessa.

Roma, 25 marzo 2026

Per la P.C.M.
Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

Il presidente della C.E.I.
ZUPPI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui riportato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'articolo 11, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, specificamente richiamato nelle premesse del decreto, disciplina l'assistenza spirituale ai soggetti appartenenti alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, nonché ai ricoverati in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, ai degenti negli istituti di prevenzione e pena, prevedendo che l'assistenza spirituale possa essere assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo modalità stabilite d'intesa tra le autorità interessate.

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 1985, Supplemento ordinario.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988, Supplemento ordinario n. 86.

— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2018:

«Art. 1 *(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-*bis*, comma 1, legge 225/1992))*. — 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.».

26G00229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 2026.

Modifica del decreto 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Vista la legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» e, in particolare, l'art. 16 che istituisce la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare la cui attività è prioritariamente orientata all'incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti agroalimentari e alla salvaguardia delle produzioni italiane, tra cui quella dell'olio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti e delle decisioni emanate dalle istituzioni dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Considerata l'esigenza di rafforzare i controlli di rintracciabilità nel settore olivicolo-oleario, al fine di rendere più puntuali e tempestivi i relativi controlli.

Considerata la necessità di tutelare l'olio extravergine di oliva 100% italiano potenziando la capacità degli organi di controllo di monitorare i flussi produttivi attraverso nuovi strumenti di tracciabilità di cui al registro telematico dell'olio (RTO) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), favorendo l'interoperabilità tra le relative banche dati;

Ritenuto necessario introdurre, nell'ambito dei servizi telematici del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) un documento elettronico di accompagnamento delle olive e degli oli, al fine di meglio monitorarne le movimentazioni ed assicurarne la tracciabilità;

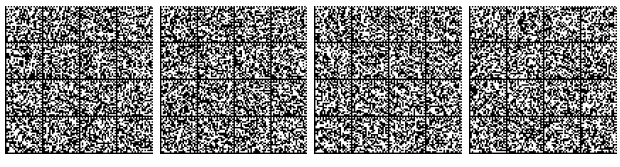

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1:

1) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis*) «commercianti di olive»: l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio, nonché l'impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali, anche se prive di stabilimento o deposito;»;

2) dopo la lettera *n)*, sono aggiunte le seguenti:

«n-*bis*) «olivicoltore»: il soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio;

n-*ter*) «spedizioniere»: il soggetto che, ai sensi dell'art. 1737 del codice civile, assume l'obbligo di concludere, in nome proprio o del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie;

n-*quater*) «fornitore o suo delegato»: l'operatore che detiene materialmente l'olio sfuso o le olive e/o ne dispone la spedizione, anche per conto del proprietario.».;

b) all'art. 5:

1) al comma 3, le parole «d'intesa con AGEA» sono eliminate;

2) al comma 4:

2.1) le parole «entro e non oltre il sesto giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo giorno lavorativo»;

2.2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito di detti registri, per ogni partita di olive, olio sfuso e confezionato in uscita dagli stabilimenti o depositi, il sistema informativo rilascia il documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO); per gli olivicoltori le cui olive sono trasportate presso centri di raccolta, distribuzione o lavorazione distanti oltre 40 km dal luogo di raccolta, il documento è rilasciato mediante implementazione dei servizi SIAN di interoperabilità tra il fascicolo aziendale e il registro telematico di cui al comma 1. Nel caso in cui le partite di olive o di oli provengano da Paesi UE o extra UE, l'emissione del documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) è a cura del destinatario che lo trasmette al fornitore o al suo delegato e/o allo spedizioniere per la conservazione; a tal fine, è istituita una specifica sezione nel registro telematico di cui all'art. 5 nella quale sono riportati, per ogni stabilimento o deposito, i dati dei documenti di accompagnamento elettronici olivicoli (DAO) emessi dai destinatari. Gli operatori di cui all'art. 2 e gli olivicoltori emettono il documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) secondo le modalità di emissione e registrazione stabilite dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e contenute nel manuale pubblicato sul portale del SIAN.».

Art. 2.

Avvio del sistema informativo del documento di accompagnamento elettronico olivicolo

1. Il sistema informativo relativo al documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO) entra in esercizio a far data dalla pubblicazione dell'aggiornamento del manuale operativo esplicativo delle relative funzionalità nel portale RTO del SIAN.

2. Nelle more dell'aggiornamento del manuale di cui al comma 1, Agea di concerto con ICQRF, predispone le istruzioni operative che disciplinano una procedura provvisoria sul sistema SIAN.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1399

26A06142

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a., derivanti dal recupero di agevolazioni finanziarie a seguito di revoca.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;



Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis* dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160», e, in particolare, l'art. 17 che dispone in materia di revoche delle agevolazioni e, tra l'altro, di recupero mediante ruolo dei crediti derivanti dalle stesse revoche;

Vista la legge regionale Lazio 7 giugno 1999, n. 6 in base alla quale è stata costituita la società Lazio Innova S.p.a., partecipata dalla Regione Lazio, per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che Lazio Innova S.p.a., partecipata dalla Regione Lazio, è incaricata, tra l'altro, della gestione di misure di sostegno e agevolazione in favore delle imprese, sulla base di specifiche disposizioni normative o convenzioni stipulate con la predetta regione nonché del recupero delle somme dovute dai beneficiari in caso di revoca dell'agevolazione ovvero di revisione dell'entità del contributo;

Viste le note n. 18969 del 20 maggio 2026 e n. 22976 del 19 giugno 2026 con le quali Lazio Innova S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalle revoche dei finanziamenti agevolati, delle garanzie agevolate e dei contributi a fondo perduto, rilasciati a valere sui fondi pubblici affidati in gestione alla stessa società da parte della Regione Lazio ed ha fornito idonea documentazione;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 208032 del 19 ottobre 2026;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a., in quanto relativi ad interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio regionale;

Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a., partecipata dalla Regione Lazio, derivanti dalle revoche dei finanziamenti agevolati, delle garanzie agevolate e dei contributi a fondo perduto, rilasciati a valere sui fondi pubblici affidati in gestione alla stessa società da parte della Regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2026

Il Vice Ministro: LEO

26A06163

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2026.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2027.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2027;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2027, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:

1-CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Alprazolam	600	2000
Bromazepam	150	6000
Brotizolam	20	100
Clobazam	10	1000
Clonazepam	15	2000
Clorazepato Dipotassico	0	4500
Clordiazepossido Base	20	4000
Clordiazepossido Cloridrato	100	1500
Clotiazepam	100	400
Diazepam	500	8000
Estazolam	10	300
Etizolam	10	200
Flunitrazepam	10	600

Flurazepam Monocloridrato	400	1000
Flurazepam Dicloridrato	0	100
Lorazepam	1000	6500
Lormetazepam	700	1500
Medazepam	100	1500
Midazolam Base	200	1300
Midazolam Cloridrato	40	700
Midazolam Maleato	10	1500
Oxazepam	200	12000
Prazepam	200	3000
Temazepam	0	4000
Triazolam	20	200
Zolpidem Tartrato	20	800

2-FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A. – Viale Milano, 26 Montecchio Maggiore (VI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Bromazepam	44	1756
Clobazam	0	300
Clonazepam	0	1200
Clordiazepossido	0	3000
Clordiazepossido Cloridrato	0	500
Diazepam	35	9965
Estazolam	0	200
Flunitrazepam	0	250
Flurazepam	0	200
Flurazepam Dicloridrato	0	900
Flurazepam Monocloridrato	714	786
Ketazolam	0	800
Midazolam	0	224
Midazolam Maleato	0	2800
Nitrazepam	0	2500
Oxazepam	579	4921
Pentazocina	0	900
Pentazocina Cloridrato	0	500
Prazepam	0	350
Temazepam	0	4500

3-INDUSTRIALE CHIMICA S.r.l. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Zopiclone	1	1000

4-S.A.L.A.R.S. S.p.A. – Via San Francesco D'Assisi, 5 Como (CO)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Codeina Fosfato Emiidrata	7433	44595
Codeina Bromidrato Diidrato	306	153
Diidrocodeina Bitartrato	821	32836
Diidrocodeina Idrorodanato	1988	661
Morfina Solfato	2933	5867
Morfina Cloridrato	2895	4342
Ossicodone Cloridrato	612	2444
Barbexaclone	550	220

Per uso analitico e strumentale	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Etilmorfina	1	0
3-Monoacetilmorfina	0,200	0
6-Monoacetilmorfina	0,050	
Diacetilmorfina	0,050	0
Acetildiidrocodeina	0,200	0
Acetorfina	0,200	0
Etorfina	0,200	0
Normorfina	0,200	0
Norcodeina	0,200	0
Metilcodeina	0,050	0,050
Metadone	1	0

5-AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Cannabis infiorescenze	400	0

6-OLON S.p.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Amfepramone Cloridrato	0	5000
Fendimetrazina Tartrato	0	6000
Fentermina Cloridrato	0	8000

7-Olon S.p.a.-Via Benvenuto Cellini, 20 - 20053 Segrate (MI)

Sostanza	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Carisoprodol	0	82700

8-OLON S.p.A.-Via Schiapparelli, 2-Settimo Torinese (TO)

Sostanza	**per l'ITALIA (q.tà in Kg)**	**per l'ESTERO (q.tà in Kg)**
Tebaina	0	3000

9-PCL Research &Manufacturing S.r.l.- Via F.S. Fabri n. 127/1 40059 Medicina (BO)

Sostanza	**per l'ITALIA (q.tà in g)**	**per l'ESTERO (q.tà in g)**
Tianeptina	0	400

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2026

Il Direttore: LEONE

26A06141

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 1° ottobre 2026.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione del nuovo modulo standardizzato «Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica» - settore turismo, nonché l'aggiornamento del modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso» - settore commercio e artigianato. (Repertorio atti n. 122/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 1° ottobre 2026:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 24, il quale prevede, al comma 3, che il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che «Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del

privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 22 febbraio 2018, rep. atti n. 18/CU, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 18 dicembre 2024, rep. atti n. 156/CU, concernente l'Agenda per la semplificazione - Proposta di 2 nuovi moduli standardizzati - settore turismo;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali del 23 ottobre 2025, rep. atti n. 140/CU, sulla nuova modulistica standardizzata - settore commercio. aggiornamento modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso»;

Vista la nota prot. n. 785 dell'8 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12790, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso, al fine dell'acquisizione dell'accordo in sede di Conferenza unificata, unitamente alla bozza di accordo di cui trattasi, due proposte di moduli concernenti, rispettivamente, il nuovo modulo standardizzato «Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica» del settore turismo e il modulo aggiornato di «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso» del settore commercio e artigianato, rappresentando, altresì, che gli stessi sono stati definiti nell'ambito del tavolo tecnico dell'agenda per la semplificazione;

Vista la nota prot. DAR n. 12840 del 9 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 luglio 2026;

Vista la nota prot. DAR n. 15611 del 19 agosto 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 3 settembre 2026;

Vista la nota prot. n. 981 del 25 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15798 e trasmessa il 26 agosto 2026, con nota prot. DAR n. 15814, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso una nuova versione del modulo «Comunicazione di inizio attività per la locazione breve/turistica», nel quale è stato corretto un refuso presente nella versione precedentemente trasmessa;

Visti gli esiti della seduta del 1° ottobre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo in titolo;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione del nuovo modulo standardizzato «Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica» - settore turismo, nonché l'aggiornamento del modulo «Comunicazione per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso» - settore commercio e artigianato, nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è adottato il nuovo modulo di «Comunicazione di inizio attività per locazione breve/turistica» riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1).

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è adottato il modulo aggiornato di «Comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso» riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 2).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-*bis*, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro quarantacinque giorni, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre sessanta giorni. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

4. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei nuovi moduli adottati.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

ALLEGATO

Destinatario (*):	**Questo modulo si utilizza per (*):**
Comune/SUAP (*) competente per territorio	Comunicazione apertura Comunicazione variazione

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LOCAZIONE BREVE / TURISTICA

A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE[1]

UBICAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE (REPLICABILE[2])*
Via/piazza_____n._____ Piano_____interno_____ Comune_____prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| Codice ISTAT del Comune _____ CIN assegnato n. (*) _____ Codice ISTAT Regione (INSERIE SELEZIONE A TENDINA) Codice ISTAT Provincia (INSERIRE SELEZIONE A TENDINA)
MODULO DI COMUNICAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CIR PRESENTATO ALLA REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA (*)
Estremi della comunicazione presentata alla Regione/Provincia autonoma: prot. n._____ del _____ ❑ Si allega il modulo

DATI CATASTALI E ISTAT(*) (REPLICABILE)*
Foglio n._____particella/mappale_____(se presenti) sub._____sez._____ Categoria catastale _____Catasto: ☐ fabbricati

[1] Locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni) e/o locazione per finalità turistica (di durata superiore a 30 giorni) esercitata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che offrono in locazione non più di due unità abitative nella propria disponibilità, ovunque ubicate nel territorio nazionale.

[2] Indicazione eventuale
Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica

ISTAT: Codice macrocategoria classificazione nazionale C Codice categoria classificazione nazionale C2 Codice sottocategoria classificazione nazionale C204

Quali sono i codici delle macrocategorie, categorie e sottocategorie della tassonomia nazionale per la locazione turistica? Di seguito un estratto dell'allegato 2 BDSR

Macrocategoria	Codice macrocategoria	Categoria	Codice Categoria	Sottocategoria	Codice Sottocategoria	Definizione sottocategoria
Alloggi privati in affitto in forma non imprenditoriale	*C*	Altri alloggi privati	*C2*	Altre tipologie di locazione	*C204*	*Tutte altre locazioni non assimilabili alle precedenti sotto-categorie della categoria C.2 Altri alloggi privati*

1 – APERTURA(*)

Il/la sottoscritto/a COMUNICA l'avvio dell'attività di locazione:

☐ Breve

☐ Turistica

e ***(solo in caso di avvio dell'attività non contestuale alla presentazione della comunicazione)***

❑ Avvio dell'attività con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Periodi di offerta (*)

☐ Tutto l'anno

☐ Uno o più periodi limitati o stagioni nel corso dell'anno

dal |___|___|_____| al |__|__|__|__| *(gg/mm)*

dal |___|___|_____| al |__|__|__|__| *(gg/mm)*

Eventuale denominazione[3] dell'attività ai fini della locazione breve/turistica _____

E-mail associata all'attività di locazione: _____

Telefono associato all'attività di locazione: _____

Eventuali siti web prevalentemente utilizzati per la pubblicizzazione dell'unità immobiliare: _____

3 La denominazione è una dicitura di fantasia che non deve contenere indicazioni fuorvianti e proprie delle strutture ricettive turistiche (es. Casa Vacanza, Alloggio Vacanza, B&B, Residence, etc.)

2 – VARIAZIONI (REPLICABILE)*

Il/la sottoscritto/a comunica che l'attività di locazione breve / locazione turistica, avente codice CIN[4] _____, CIR (se presente) _____ già avviata con la comunicazione prot./n._____del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **viene modificata come di seguito indicato:**

☐ **Variazione della capacità ricettiva** Da posti letto n°_____a posti letto n°_____

Da camere n. _____ a camere n. _____

come meglio dettagliato nel riquadro "Capacità ricettiva"

☐ **Altre variazioni previste dalla normativa regionale (*)**

3 – TITOLO DI DISPONIBILITA' (REPLICABILE)*

Titolo di disponibilità dell'unità immobiliare oggetto di comunicazione:

- ❑ proprietà
- ❑ usufrutto
- ❑ locazione
- ❑ comodato
- ❑ mandato con rappresentanza (che si allega alla presente)
- ❑ altro (precisare)_____

Specificare i dati della proprietà dell'unità immobiliare nel caso in cui il titolo della disponibilità sia diverso dalla proprietà o vi siano altri comproprietari oltre il dichiarante (*):

4 Codice Identificativo Nazionale di cui all'art. 13 ter della legge 15 dicembre 2023, n. 191

4 – CAPACITA' RICETTIVA E DOTAZIONI DELL'UNITA' IMMOBILIARE (*) (REPLICABILE)*

UNITA' IMMOBILIARE che consente il superamento delle barriere architettoniche

❑ sì ❑ no

❑ Unità immobiliare con più locali[5]

Superficie (m^2)	Locali soggiorno n. _____ (m^2)	Camere n. _____ (m^2)	Cucina/ angolo cottura n.	Servizi igienici n.	Posti letto n.

❑ Monolocale

Superficie (m^2)	Angolo cottura, soggiorno camera (m^2)	Servizi igienici n.	Posti letto n.

UNITA' IMMOBILIARE locata:

□ interamente

□ parzialmente con pari requisiti (con uso funzionale di cucina e servizi igienici) – n. porzioni_____

□ parzialmente con sole camere

[5] compilare una riga per ciascun locale

5 – ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, relativamente alla unità immobiliare di cui sopra, dichiara:

- di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie;
- di aver rispettato le norme in materia di sicurezza **di cui all'art. 13 ter, comma 7 del DL 145/2023 come convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modificazioni.**

Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla legge (art. 13 ter, comma 7 del DL 145/2023 come convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191 e ss.mm.)?

- obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- obbligo di dotazione di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili e visibili, ovvero in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano e secondo le indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

- comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all'Autorità di P.S., ai sensi dall'articolo 109 del TULPS, come interpretato dall'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018;
- dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno laddove prevista, secondo le prescrizioni richieste dalla normativa ex art. 4, comma 5 ter del D. L. 50/2017, conv. in legge 96/2017;
- comunicazione dei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla _____, secondo le modalità indicate dall'ISTAT (*)
- comunicazione tempestiva al Comune/SUAP di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività (*);
- comunicazione tempestiva al Comune/SUAP di eventuale cessazione dell'attività (*);

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di essere consapevole che il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio.
- di essere consapevole che, a pena di sanzioni, il codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere esposto all'esterno dello stabile ove è collocata l'unità immobiliare nonché indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o supporti digitali relativi all'attività.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine:

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

Altre dichiarazioni previste da normativa regionale (*)

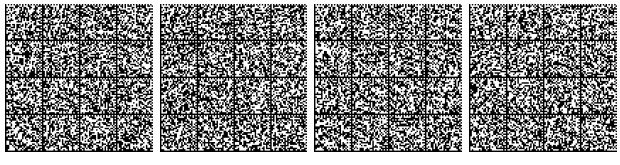

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco

- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data_____ Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[6]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_____ (nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____ Indirizzo mail/PEC_____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[7] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento_____ [8]

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____ indirizzo mail_____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

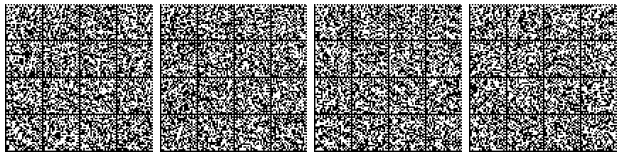

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Copia del mandato di rappresentanza	Se la locazione dell'unità immobiliare è gestita con mandato (property manager)
☐	Altri allegati previsti dalla normativa regionale (*)	

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione competente



Alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di _____ Al SUAP del Comune di _____ *(In caso di presentazione al SUAP)* *Indirizzo* _____ *PEC / Posta elettronica* _____	*Compilato a cura dell'Ufficio ricevente* Pratica _____ del _____ Protocollo _____ **COMUNICAZIONE:** ☐ Comunicazione Apertura/Avvio ☐ Comunicazione Variazione ☐ Comunicazione Trasferimento **SCIA UNICA:** ☐ Comunicazione Apertura/Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ Comunicazione Variazione + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ☐ Comunicazione Trasferimento + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche **SCIA CONDIZIONATA:** ☐ Comunicazione o SCIA UNICA Apertura/Avvio + altre domande ☐ Comunicazione Variazione + altre domande ☐ Comunicazione Trasferimento + altre domande

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016 e relative norme regionali)

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza _____ n. _____
Comune _____ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
Stato _____ Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

DATI CATASTALI (*)

Foglio n. _____ part./map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____

Catasto: ☐ fabbricati

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a, COMUNICA l'apertura dell'esercizio di commercio all'ingrosso

Modalità di vendita (*)

☐ Vendita all'ingrosso in sede fisica superficie complessiva dell'esercizio[1] mq |__|__|__|__|

☐ Vendita all'ingrosso senza sede fisica

☐ online indirizzo sito web _____

☐ vendita con altre modalità (indicare) _____

(*per tutte le modalità di vendita senza sede fisica*) Indirizzo del luogo ove sono custoditi i prodotti oggetto di vendita[2]

_____

Esercizio a carattere

☐ Permanente

☐ Stagionale (*) dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| *(gg/mm)*

☐ Temporaneo (*) dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| *(gg/mm/aaaa)*

Settori merceologici e superfici di vendita (*)

☐ Alimentare

Solo per vendite in sede fisica: superficie di vendita mq |__|__|__|__|

☐ Non alimentare

Solo per vendite in sede fisica: superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita di cose antiche e usate

Per la vendita di cose usate e antiche l'operatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e del relativo regolamento di attuazione in merito alla tenuta e vidimazione del registro delle operazioni che si compiono giornalmente

[1] Compresa la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi

[2] Da compilare obbligatoriamente solo nel caso di vendita di veicoli usati, come chiarito dalla nota del Ministero dell'interno n. 5354 del 20/06/2016

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

2 – VARIAZIONI

Il/la sottoscritto/a COMUNICA che nell'esercizio di commercio all'ingrosso già avviato con la comunicazione/SCIA/DIA prot. n._____ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **interverranno le seguenti VARIAZIONI:**

☐ **Variazione della superficie complessiva dell'esercizio**[3]

da mq |__|__|__|__| a mq |__|__|__|__|

☐ **Variazione della superficie di vendita**[4] **(*):**

☐ Alimentare superficie di vendita da mq |__|__|__|__| a mq |__|__|__|__|

☐ Non alimentare superficie di vendita da mq |__|__|__|__| a mq |__|__|__|__|

☐ **Variazione dei settori merceologici:**

I settori merceologici varieranno per:

☐ aggiunta del settore

☐ Alimentare ☐ Non alimentare

☐ eliminazione del settore

☐ Alimentare ☐ Non alimentare

☐ **Trasferimento di sede:**

Nuovo indirizzo: via/piazza e n. _____ Comune _____ CAP _____

Tel. _____

☐ **Trasferimento del luogo ove sono custoditi i prodotti oggetto di vendita**[5]

Nuovo indirizzo: via/piazza e n. _____ Comune _____ CAP _____

Tel. _____

[3] Compresa la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi

[4] Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività e le relative norme o standard. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

[5] Solo nel caso di vendita di veicoli usati, come chiarito dalla nota del Ministero dell'interno n. 5354 del 20/06/2016

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

☐ **Altro(*):** ***(Ulteriori variazioni espressamente previste dalla normativa regionale)*** _____

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'
Solo in caso di Apertura

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)[6]

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)[7] ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

[6] I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

[7] Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. *f*), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:

- i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
- Altro(*): ***(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)***

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco (*).

☐ SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

☐ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data_____ Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[8]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di_____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo e-mail/pec _____

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[9] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli

[8]Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
[9]Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

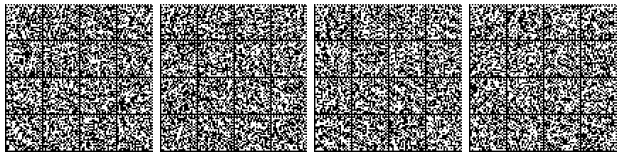

sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_____[10]

Diritti.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____indirizzo e-mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail _____
_____

Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

q Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell*'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP.*

[10]Indicazione eventuale

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
☐	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
☐	Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

☐ **SCIA UNICA**

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)	Sempre obbligatoria in caso di commercio all'ingrosso di alimenti
☐	SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale	In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici



☐	SCIA prevenzione incendi	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg, ovvero In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc
☐	Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto (GPL) per combustione	In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
☐	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
☐	SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

☐ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari	In caso di vendita di prodotti fitosanitari
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi	In caso di vendita di oggetti preziosi

☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione alla vendita all'ingrosso di farmaci (e farmaci da banco)	In caso di vendita di farmaci (e farmaci da banco) *Si ricorda che, a seguito dell'avvenuta autorizzazione da parte della regione o dell'autorità competente, per l'avvio dell'attività di vendita all'ingrosso in sede fissa dei farmaci occorrerà procedere alla registrazione del locale e ottenere il "codice identificativo univoco" da parte del Ministero della Salute.*
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle da guerra	In caso di vendita di armi diverse da quelle da guerra
☐	Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato	Denominazione	Casi in cui è previsto
☐	Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
☐	- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; *ovvero* - Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo	Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla comunicazione (SCIA condizionata)

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome _____ Nome _____
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _____
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, Piazza, ecc._____ N. _____ C.A.P. _____

Il sottoscritto/a, in qualità di

_____ della
|__| Società _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data_____ Firma_____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)[11]

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di_____
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo_____

Indirizzo e-mail/pec _____

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.[12] Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

[11]Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento_____[13]

Diritti.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____indirizzo e-mail _____
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail _____
_____

Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

q Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell*'informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP.*

[12]Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
[13]Indicazione eventuale

26A06161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

FSC 2014-2020. Assegnazione di risorse per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta (articolo 28, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50). (Delibera n. 35/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 2, il quale prevede, al comma 1, lettera *c)*, il principio di aggiuntività delle risorse FSC, disponendo che le stesse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea, nonché l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 611, il quale prevede che «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

Visti, altresì, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24 -*bis* e 24 -*sexies*)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», che all'art. 1 prevede, in particolare, che:

al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039 (art. 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025);

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze procedono, in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Detta ricognizione è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 751, della legge n. 199 del 2025);

sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all'approvazione del CIPESS, nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge (art. 1, comma 752, della legge n. 199 del 2025);

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'art. 28, comma 4, il quale prevede che: «Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione: *a)* della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato "La Balzana" situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2019»;

Visto, altresì, il comma 5 del suddetto art. 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ai sensi del quale «è revocata la somma di 27,6 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "*Governance*" e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'art. 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'art. 31-*bis*, comma 7, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare» e che, pertanto, consente di rendere disponibili le risorse necessarie alla copertura anche dell'intervento di cui all'art. 28, comma 4, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 53, con la quale è stata approvata la «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione»;

Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 48, recante «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione - Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari e prima assegnazione al complesso "La Balzana"», con la quale è stata disposta l'attribuzione all'Agenzia per la coesione territoriale di un'assegnazione dell'importo di 15,114 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili FSC 2014-2020, di

cui 7 milioni di euro per l'annualità 2020 e 8,114 milioni di euro per l'annualità 2021, per la copertura degli investimenti necessari per i lavori di urbanizzazione primaria e per la realizzazione di uffici, servizi pubblici e Istituto agrario per la prima fase del progetto di riqualificazione de «La Balzana», iscritta nel patrimonio indisponibile del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) e concessa in comodato gratuito alla stazione appaltante «Consorzio comunale Agrorinasce s.c. a r.l.», per la realizzazione del «Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 9247-A del 22 luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla nota del suddetto Dipartimento, acquisita al prot. DIPE 9644-A del 30 luglio 2026, concernente la proposta di assegnazione al Dipartimento per le politiche di coesione di 8.500.000,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, a favore dell'intervento «Recupero e riabilitazione funzionale di parte della zona residenziale del villaggio agricolo "La Balzana" confiscato alla camorra per il recupero ad uso residenziale - lotto 4 - 3° stralcio» (CUP D17I26000040001), relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

Considerato che la proposta rappresenta che:

nell'ambito della «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione», con delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 48, il Comitato ha disposto una prima assegnazione di 15.114.000,00 euro a valere su risorse del FSC 2014-2020 in favore del complesso «La Balzana», bene confiscato nel 2017, iscritto nel patrimonio indisponibile del Comune di Santa Maria la Fossa (CE) e concesso in comodato gratuito ad «Agrorinasce S.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio», con la quale sono stati finanziati i primi tre lotti del progetto di riqualificazione;

il progetto prevede, altresì, la riqualificazione dell'area residenziale del complesso agricolo (lotto 4), tramite il recupero di dieci immobili (dieci ville bifamiliari che saranno trasformate in quaranta appartamenti) costituenti il nucleo residenziale, i cui primi due stralci sono stati oggetto di finanziamento da parte della Regione Campania;

l'intervento oggetto della proposta riguarda il 3° e ultimo stralcio del lotto 4, il cui fabbisogno residuo è pari a 8.500.000,00 euro ed è finalizzato, in particolare, al recupero delle restanti cinque ville bifamiliari dell'area residenziale del villaggio agricolo, oltre alla messa in sicurezza sismica e all'efficientamento energetico delle abitazioni;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

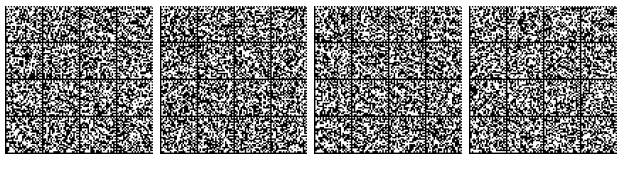

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana», situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta.

1.1 Ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, si dispone l'assegnazione al Dipartimento per le politiche di coesione di 8.500.000,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, a favore dell'intervento «Recupero e riabilitazione funzionale di parte della zona residenziale del villaggio agricolo "La Balzana" confiscato alla camorra per il recupero ad uso residenziale - lotto 4 - 3° stralcio» (CUP D17I26000040001), relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel Comune di Santa Maria la Fossa, in Provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 48.

1.2 L'importo assegnato, pari a 8.500.000,00 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 da imputare al conto residui del pertinente capitolo 8000, piano gestionale 08, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, nelle more dell'adozione della delibera CIPESS di cui all'art. 1, comma 752, della legge n. 199 del 2025, la seguente imputazione in termini di cassa del FSC, ai sensi dell'art. 1, commi 750 e seguenti della medesima legge, corrispondente al cronoprogramma di spesa dell'intervento:

Valori in euro			
2027	2028	2029	Totale
1.850.000,00	3.850.000,00	2.800.000,00	8.500.000,00

2. Modalità di trasferimento delle risorse FSC e monitoraggio.

2.1. Le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione, su apposita richiesta del soggetto attuatore, «Agrorinasce S.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio», in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e nei limiti dell'imputazione annuale di cassa del FSC indicata al punto 1.2, ai sensi dell'art. 1, commi 750 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le seguenti modalità:

anticipazione fino al 20 per cento, anche in più *tranche*;

successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al 5 per cento;

saldo, per una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un «costo realizzato» pari all'intero importo assegnato.

2.2. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.

2.3. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dell'intervento nel sistema di monitoraggio nazionale.

3. Disposizioni finali.

3.1. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di Presidente
FOTI

Il Segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1453

26A06180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adempas»

Estratto determina IP n. 678 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ADEMPAS 0.5 mg film-coated tablet 42 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/13/907/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Orifarm A/S con sede legale in Energivej 15 5260 Odense S, Danimarca.

Confezione: ADEMPAS 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 053222016 (in base 10), 1LS6N0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,5 mg di riociguat;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo B), ipromellosa 5 cP, lattosio monoidrato, magnesio stearato e sodio laurilsolfato (vedere al termine del paragrafo 2 per ulteriori informazioni sul lattosio e sul sodio).

Rivestimento della compressa: idrossipropilcellulosa, ipromellosa 3cP, glicole propilenico (E 1520) e biossido di titanio (E 171).

«Adempas» 1 mg, 1,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E 172). «Adempas» 2 mg e 2,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E 172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADEMPAS 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 053222016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADEMPAS 0,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 053222016.

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiochirurgo, cardiologo, pneumologo e reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06108

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Verzenios»

Estratto determina IP n. 679 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale VERZENIOS 100 mg film-coated tablet 28 tablets autorizzato *dall'European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/18/1307/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Orifarm A/S con sede legale in Energivej 15 5260 Odense S, Danimarca.

Confezione:

VERZENIOS 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PE/PVC/ALU) - 28 compresse;

codice A.I.C. n.: 053364028 (in base 10), 1LWK9W(in base 32).

Forma farmaceutica:

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di abemaciclib;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale idrata, sodio croscarmelloso, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio stearil fumarato;

film di rivestimento: titanio diossido (E171), talco (E553b), alcool polivinilico (E1203), macrogol (E1521).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

VERZENIOS 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PE/PVC/ALU) - 28 compresse;

codice A.I.C. n.: 053364028;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

VERZENIOS 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PE/PVC/ALU) - 28 compresse;

codice A.I.C. n.: 053364028;

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06109

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vagifem»

Estratto determina IP n. 690 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VAGIFEM 10 Microgramos Comprimidos Vaginales Recubiertos, 18 Comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione n: 72171 C.N.665149-0, intestato alla società Isdin S.A. Provençals 33 Barcelona 08019 Spagna e prodotto da Novo Nordisk A/S Novo Allé 1 DK-2880 Bagsvaerd Danimarca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: VAGIFEM «10 microgrammi compresse vaginali» 18 compresse in blister pvc/al in applicatore monouso.

Codice A.I.C.: 053374017 (in base 10) 1LWV21 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa vaginale.

Composizione: ogni compressa vaginale contiene:

principio attivo: estradiolo emiidrato equivalente a 10 microgrammi di estradiolo;

eccipienti: ipromellosa, lattosio monoidrato, amido di mais e magnesio stearato;

il film di rivestimento contiene: ipromellosa e macrogol 6000.

Al paragrafo 5 «Come conservare Vagifem» del foglio illustrativo, in luogo di «Non congelare», riportare: non refrigerare.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.R.L. Via Biasini,26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VAGIFEM «10 microgrammi compresse vaginali» 18 compresse in blister pvc/al in applicatore monouso.

Codice A.I.C.: 053374017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VAGIFEM «10 microgrammi compresse vaginali» 18 compresse in blister pvc/al in applicatore monouso.

Codice A.I.C.: 053374017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06129

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore»

Estratto determina IP n. 691 del 9 novembre 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FORTE ZA DJECU 200 MG/5 ML ORALNA SUSPENZIJA S OKUSOM JAGODE 1 BOTTLE OF 100 ML dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-140153836-03, intestato alla società Reckitt Benckiser d.o.o. Ulica grada Vukovara 269 D 10 000 Zagreb (Croazia) e prodotto da RB NL Brands B.V., Schiphol, Nizozemska, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

codice A.I.C. n.: 038955112 (in base 10), 154U38(in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale 200mg/5ml;

composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, maltitolo liquido, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico idrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Sostituire le condizioni di conservazione del medicinale al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette, da «Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 30 °C.» a «Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 25 °C.».

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di "Nurofen Febbre e Dolore" e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Sospensione orale, viscosa, colore crema al gusto di fragola, in flaconi da 100 o 150 ml con siringa dosatrice o cucchiaino dosatore e tappo con chiusura a prova di bambino.

Officine di confezionamento secondario

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO) Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

codice A.I.C. n.: 038955112;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

codice A.I.C. n.: 038955112;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06130

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela «Bisolvon» e «Nootropil».

Estratto determina IP n. 692 del 10 novembre 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Farma 1000 S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
BISOLVON	«4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore	038395036	9 ottobre 2021	10 ottobre 2026
NOOTROPIL	«1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse	039956026	13 ottobre 2021	14 ottobre 2026

26A06131

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofolene»

Con la determina n. aRM - 209/2026 - 4375 del 16 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOFOLENE;

confezione: 027352057;

descrizione: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06132

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Larofec»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 355/2026 del 16 novembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/381.

Procedura europea n. BE/H/0382/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LAROFEC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: C4 Health GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Wildstrasse 20 - 89522 - Heidenheim - a.d. Brenz - Germania.

Confezioni:

«250 mg granulato rivestito con film in bustina» 30 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947013 (in base 10) 1LHU25 (in base 32);

«250 mg granulato rivestito con film in bustina» 50 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947025 (in base 10) 1LHU2K (in base 32);

«250 mg granulato rivestito con film in bustina» 60 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947037 (in base 10) 1LHU2X (in base 32);

«250 mg granulato rivestito con film in bustina» 100 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947049 (in base 10) 1LHU39 (in base 32);

«500 mg granulato rivestito con film in bustina» 30 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947052 (in base 10) 1LHU3D (in base 32);

«500 mg granulato rivestito con film in bustina» 50 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947064 (in base 10) 1LHU3S (in base 32);

«500 mg granulato rivestito con film in bustina» 60 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947076 (in base 10) 1LHU44 (in base 32);

«500 mg granulato rivestito con film in bustina» 100 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947088 (in base 10) 1LHU4J (in base 32);

«750 mg granulato rivestito con film in bustina» 30 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947090 (in base 10) 1LHU4L (in base 32);

«750 mg granulato rivestito con film in bustina» 50 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947102 (in base 10) 1LHU4Y (in base 32);

«750 mg granulato rivestito con film in bustina» 60 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947114 (in base 10) 1LHU5B (in base 32);

«750 mg granulato rivestito con film in bustina» 100 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947126 (in base 10) 1LHU5Q (in base 32);

«1000 mg granulato rivestito con film in bustina» 30 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947138 (in base 10) 1LHU62 (in base 32);

«1000 mg granulato rivestito con film in bustina» 50 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947140 (in base 10) 1LHU64 (in base 32);

«1000 mg granulato rivestito con film in bustina» 60 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947153 (in base 10) 1LHU6K (in base 32);

«1000 mg granulato rivestito con film in bustina» 100 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947165 (in base 10) 1LHU6X (in base 32);

Principio attivo: Levetiracetam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jaeger 214, 22335 Hamburg, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«500 mg granulato rivestito con film in bustina» 60 bustine in carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947076 (in base 10) 1LHU44 (in base 32);

«1000 mg granulato rivestito con film in bustina» 30 bustine carta/AL/PE - A.I.C. n. 052947138 (in base 10) 1LHU62 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Per le restanti confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06158

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di telmisartan, «Telmisartan Amarox».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 361/2026 del 16 novembre 2026

Codice pratica: DC/2025/071.

Procedura europea: n. SE/H/2764/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TELMISARTAN AMAROX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amarox Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Monforte, 36 - 20122 Milano, Italia.

Confezioni:

«20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953014 (in base 10) 1KKHCQ (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953026 (in base 10) 1KKHD2 (in base 32);

«20 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953038 (in base 10) 1KKHDG (in base 32);

«40 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953040 (in base 10) 1KKHDJ (in base 32);

«40 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953053 (in base 10) 1KKHDX (in base 32);

«40 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953065 (in base 10) 1KKHF9 (in base 32);

«40 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953077 (in base 10) 1KKHFP (in base 32);

«80 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953089 (in base 10) 1KKHG1 (in base 32);

«80 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953091 (in base 10) 1KKHG3 (in base 32);

«80 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953103 (in base 10) 1KKHGH (in base 32);

«80 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953115 (in base 10) 1KKHGV (in base 32).

Principio attivo: telmisartan.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Amarox Pharma B.V., Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953014 (in base 10) 1KKHCQ (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953026 (in base 10) 1KKHD2 (in base 32);

«40 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953040 (in base 10) 1KKHDJ (in base 32);

«40 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953077 (in base 10) 1KKHFP (in base 32);

«80 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953089 (in base 10) 1KKHG1 (in base 32);

«80 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953115 (in base 10) 1KKHGV (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezioni:

«20 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953038 (in base 10) 1KKHDG (in base 32);

«40 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953053 (in base 10) 1KKHDX (in base 32);

«40 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953065 (in base 10) 1KKHF9 (in base 32);

«80 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953091 (in base 10) 1KKHG3 (in base 32);

«80 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051953103 (in base 10) 1KKHGH (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopraripportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06159

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni nel Comune di Trissino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C e comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del Segretario generale n. 138 del 9 ottobre 2026 sono state aggiornate le mappe delle altezze idriche, della pericolosità idraulica e del rischio idraulico nel Comune di Trissino (VI).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it – sezione Amministrazione trasparente.

26A06150

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Aglio rosso di Nubia». Pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aglio rosso di Nubia» come indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dal Consorzio Aglio rosso di Nubia, acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 12 novembre alle ore 17,30 presso la sala del Consiglio provinciale di Trapani, sita in piazza Vittorio Veneto n. 2 a Trapani, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo Pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 14 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la predetta domanda sarà notificata, per la registrazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «AGLIO ROSSO DI NUBIA»

Art. 1

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Aglio rosso di Nubia» è riservata al prodotto orticolo Aglio (*Allium Sativum* var. Paceco) prodotto esclusivamente nella zona tipica di produzione, la cui coltivazione, risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

La IGP «Aglio rosso di Nubia» è ottenuta dalla varietà «Paceco», varietà da conservazione iscritta nel registro nazionale delle varietà da conservazione delle specie di ortive, appartenente alla specie *Allium sativum L.*

All'atto dell'immissione al consumo, l'«Aglio rosso di Nubia» deve presentare le seguenti caratteristiche:

caratteristiche morfologiche:

bulbo, tipico per il colore da rosso a rosso porpora più o meno intenso delle tuniche dei suoi bulbilli; il numero dei bulbilli è compreso tra dieci e sedici e risultano tra loro uniti in maniera compatta; la sezione trasversale è unica, quasi circolare, con diverse tuniche esterne involucranti i bulbilli;

bulbi sani, puliti, consistenti ed esenti da danni provocati dal gelo e dal sole o da una non corretta operazione di raccolta; non devono presentare tracce di muffa né odori e sapori estranei.

caratteristiche organolettiche:

gusto intenso e persistente, con nota pungente e sulfurea marcata.

caratteristiche chimiche:

contenuto in carbonio totale $\geq 42\%$ e $\leq 46\%$;

contenuto in azoto totale $\geq 3{,}8\%$ e $\leq 4{,}4\%$;

contenuto in zolfo $\geq 1{,}3\%$ e $\leq 1{,}9\%$;

rapporto C/N ≥ 9 e ≤ 12;

rapporto C/S ≥ 22 e ≤ 32.

caratteristiche commerciali:

l'«Aglio rosso di Nubia» è immesso al consumo nelle categorie commerciali «Extra», «Prima» e «Seconda», in funzione del calibro dei bulbi, secondo le seguenti caratteristiche:

«Extra», corrispondente alla definizione dialettale «Cucchia grossa» o «Fiorone»: calibro ≥ 50 mm;

«Prima», corrispondente alla definizione dialettale «Cucchia corrente»: calibro ≥ 40 mm e < 50 mm;

«Seconda», corrispondente alla definizione dialettale «cucchicedda»: calibro ≥ 35 mm e < 40 mm.

il prodotto appartenente alla categoria «Terza» (corrispondente alla definizione dialettale «Cucchia mazzuneddu»), avente calibro minimo di 25 mm e rispondente a tutte le altre condizioni stabilite dal presente disciplinare, non può essere immesso al consumo diretto ed è destinato esclusivamente alla trasformazione. Esso può fregiarsi della Indicazione geografica protetta «Aglio rosso di Nubia» con l'obbligo di riportare l'indicazione «da destinare alla trasformazione» secondo quanto previsto all'art. 7.

(Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale).

L'«Aglio rosso di Nubia» è immesso al consumo nella tipologia «aglio secco». Tale tipologia è caratterizzata dalla completa essicazione dello stelo, della tunica esterna del bulbo, della tunica di ogni singolo bulbillo. Lo stelo si presenta di colore biancastro e con consistenza fragile. Il prodotto, al momento della commercializzazione, deve pertanto presentarsi adeguatamente essiccato, con le caratteristiche morfologiche e cromatiche proprio della tipologia «aglio secco».

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Aglio rosso di Nubia» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Paceco, Trapani e Misiliscemi, ricadenti nella Provincia di Trapani.

Art. 4

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la

denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P «Aglio rosso di Nubia» devono essere quelle atte a conferire al prodotto le caratteristiche specifiche.

Caratteristiche di coltivazione

L'Aglio rosso di Nubia è una coltura da rinnovo. Nel rispetto di una corretta rotazione l'Aglio rosso di Nubia può ritornare sullo stesso appezzamento a partire dal terzo anno dalla precedente coltivazione. La preparazione del terreno avviene con aratura adeguata; l'aratura estiva deve essere seguita da una successiva lavorazione, seguita poi da una concimazione come più avanti previsto; il terreno deve apparire livellato, ben frantumato per consentire un adeguato scolo delle acque. Il ciclo di coltivazione è annuale, nell'ambito della rotazione deve seguire una coltura a semina autunnale o comunque una coltura che permetta la preparazione del terreno entro l'epoca di semina prevista.

Provenienza dei bulbilli (impropriamente «seme») per la semina

La propagazione dell'aglio avviene per via vegetativa utilizzando i bulbilli (comunemente chiamati «spicchi») che compongono il bulbo e non mediante seme botanico.

Epoca e modalità di semina

Epoca: la semina si effettua dal 1° dicembre al 28 febbraio.

Essa avviene manualmente, semi-manuale o meccanicamente.

È ammessa la concia del bulbillo con il solo utilizzo di prodotti fitofarmaci registrati per la medesima coltura.

Distanza fra le file: da minimo 40 cm a massimo 75 cm e sulla fila minimo 5 cm, deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica. La quantità di bulbilli da impiegare varia a seconda della loro dimensione.

Regime di asciutto

L'«Aglio rosso di Nubia» è coltivato esclusivamente in regime di asciutto («seccagno»),

Concimazione

La concimazione è ammessa nei titoli massimi consentiti di azoto (N) per 200 kg/ha, anidride fosforica (P_2O_5) per 200 kg/ha e ossido di potassio (K_2O) per 150 kg/ha, da distribuire in uno o più interventi. È ammessa anche la concimazione fogliare anche per l'apporto di macro e microelementi.

Raccolta

L'estirpazione dell'Aglio rosso di Nubia avviene dal 20 maggio in poi.

Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturità fisiologica delle piante, il produttore decide il momento in cui inizia la fase di raccolta. L'aglio, raccolto, trasportato in azienda, rimane per un periodo di almeno sette giorni esposto al sole. La resa produttiva di Aglio rosso di Nubia non potrà superare i 60 q/Ha.

La raccolta manuale o meccanica si effettua nelle ore notturne e mattutine per sfruttare l'umidità della notte. Tale disposizione richiede che, a partire dalla fase di raccolta, la lavorazione e il confezionamento dell'Aglio rosso di Nubia siano effettuati *in loco*, nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3, al fine di evitare che il trasporto o le eccessive manipolazioni provochino la rottura delle teste o la lacerazione delle foglie, nonché la frammentazione delle cuticole, da cui potrebbe derivare un rischio di deterioramento del prodotto.

Il prodotto conservato può essere immesso al consumo come IGP entro il mese di maggio dell'anno successivo alla raccolta.

L'immissione al consumo dell'Aglio rosso di Nubia deve avvenire con aglio della medesima categoria

Modalità d'intreccio

L'intreccio dell'Aglio rosso di Nubia rappresenta una delle fasi più caratteristiche della lavorazione tradizionale, tramandata da generazioni e realizzata esclusivamente a mano.

Dopo la raccolta, i bulbi vengono disposti ordinatamente su un paiano (piano di essiccazione), dove rimangono per un periodo di almeno sette giorni. Durante questa fase di essiccazione nelle ore notturne, l'aglio viene coperto con appositi teli al fine di proteggerlo dall'umidità e dalle intemperie, favorendo al contempo un'essiccazione lenta e naturale. Questo periodo è indispensabile per consentire la graduale disidratazione delle foglie e delle tuniche esterne del bulbo.

Procedura manuale

Terminata la fase di essiccazione si procede alla preparazione dei bulbi per l'intrecciatura. Le foglie ormai disseccate vengono leggermente reidratate mediante acqua, così da recuperare la necessaria elasticità senza comprometterne la resistenza. La quantità di aglio sottoposta a questa operazione viene calibrata in funzione della capacità di lavorazione giornaliera dell'intrecciatore, evitando che le foglie perdano nuovamente la flessibilità acquisita prima del completamento dell'intreccio.

Successivamente vengono selezionati i bulbi migliori, eliminando quelli non conformi, malformati o malati e predisponendo i gambi alla lavorazione. L'intreccio viene eseguito manualmente mediante l'incrocio alternato delle foglie, con una tecnica tramandata dai produttori che richiede esperienza, precisione e manualità. I bulbi vengono inseriti progressivamente nella treccia fino a raggiungere la lunghezza desiderata, assicurando stabilità strutturale, uniformità estetica e adeguata aerazione del prodotto. La parte superiore viene infine chiusa in modo da consentire l'appendimento della treccia durante la successiva conservazione.

Art. 6

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento dell'Indicazione geografica protetta «Aglio rosso di Nubia» si basa sulla reputazione del prodotto e su altre caratteristiche essenzialmente attribuibili all'origine geografica.

Le caratteristiche distintive che giustificano il legame con l'area geografica sono: il colore dal rosso al rosso porpora delle tuniche dei bulbilli; la compattezza e l'unitarietà della sezione del bulbo; un gusto intenso e profondo; la specifica composizione chimica; le modalità di intrecciatura manuale tradizionalmente eseguite con il proprio stelo.

Queste caratteristiche, valutate alla luce dei diversi studi condotti in Italia (tra cui Aloia, 2016, e D'Archivio et al., 2019), risultano peculiari e attribuibili alle interazioni tra le condizioni pedoclimatiche dell'areale di produzione e i fattori umani che hanno definito le modalità operative e produttive della coltivazione.

Specificità della zona geografica - Fattori naturali

Suoli. Dal punto di vista pedologico, la zona di produzione è caratterizzata da suoli con contenuto in argilla pari o maggiore del 30% e contenuto in sostanza organica inferiore al 2%. Secondo la Carta dei suoli della Regione Siciliana (Fierotti et al., 1988), tali suoli ricadono nelle associazioni in cui sono presenti vertisuoli e altri suoli (inceptisuoli). La tessitura varia dal franco argillo-sabbioso all'argilloso; il contenuto in calcare totale è molto variabile (assente o scarsamente presente); i suoli sono non salini. Si tratta di vertisuoli e/o suoli alluvionali a fertilità media. La composizione chimica, che è un perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine, sali minerali, flavonoidi e composti solforati, conferisce una specifica identità genetica dell'Aglio rosso di Nubia per l'intera zona di produzione di cui all'art 3.

Clima. La zona di coltivazione è caratterizzata da un clima semiarido tipico della pianura trapanese, con un periodo caldo-arido che va da maggio ad agosto ed un periodo temperato da ottobre ad aprile. Il periodo «secco», definito secondo il diagramma ombrotermico di Bagnouls e Gaussen (precipitazioni medie mensili in mm inferiori al doppio della temperatura media mensile), si estende da maggio ad agosto. Grazie all'effetto mitigatore del mare, i valori medi delle temperature

massime oscillano tra 30 e 31 °C; i mesi più caldi (giugno, luglio, agosto) raggiungono massime assolute comprese tra 34 e 35 °C. I valori medi delle temperature minime invernali normalmente non scendono mai sotto gli 8 °C.

Influenza marina e ambiente. L'«Aglio rosso di Nubia» è coltivato in un'area che risente dell'azione dell'aerosol marino. Il territorio amministrativo dei Comuni di Paceco, Trapani e Misiliscemi è caratterizzato a nord dalla Montagna di Erice, ad est dalla Montagna Grande e ad ovest dal Mar Mediterraneo, configurazione orografica che concorre a definire il microclima dell'areale.

Specificità della zona geografica - Fattori umani

L'«Aglio rosso di Nubia» è prodotto esclusivamente nei territori dei Comuni di Paceco, Trapani e Misiliscemi, in modo particolare da agricoltori provenienti dalla frazione di Nubia, che praticano questa coltivazione da molti decenni. I produttori curano con particolare attenzione, da tempi remoti, le seguenti operazioni:

le tecniche di lavorazione su terreni argillosi in regime seccagno;

la definizione del periodo di semina (1°dicembre-28 febbraio) e di raccolta (a partire dal 20 maggio);

la preparazione manuale dei bulbi e la lavorazione delle trecce nelle tre categorie tradizionali («Cucchia grossa», «Cucchia corrente», «Cucchicedda»).

La forma tradizionale dell'intreccio è la «trizza», termine del dialetto locale che non identifica semplicemente una treccia, ma la caratteristica modalità di conservazione e presentazione dell'Aglio rosso di Nubia, la trizza può comprendere fino a circa cento teste d'aglio, ma per rispondere alle esigenze del mercato, vengono realizzati diversi formati commerciali, tra cui il canestrino/fiore (sei teste), canestrino/tris (tre teste), canestrino/quartetto (quattro teste), canestrino/manicotto (quattro teste di calibro grande), canestrino/pentaglio (cinque teste) e le tradizionali trecce da dieci, venticinque, cinquanta teste.

Tali capacità, affinate negli anni e trasmesse da padre in figlio, costituiscono un patrimonio di conoscenze indissolubilmente legato al territorio, alle sue tradizioni e alla sua storia.

Storicità e tradizione. La coltivazione è documentata fin dall'antichità. Lucio Giunio Moderato Columella, scrittore romano di agricoltura del I secolo d.C., descrive nel trattato «*De re rustica*» («Arte dell'agricoltura») la tecnica colturale dell'aglio ancora oggi eseguita nell'areale di Nubia. La tradizione locale conserva il proverbio dialettale «Pi la Santa Mmaculata, l'agghia sunn'è nata è siminata», che attesta l'epoca tradizionale di semina (dicembre-gennaio). La toponimia stessa della frazione «Nubia» richiama, secondo la tradizione, l'antica regione africana, evocando l'origine remota della coltura.

Riconoscimenti scientifici e premi. Nel 2015 la Fondazione accademica «*Sapientia Mundi*» Onlus del Policlinico di Roma ha assegnato all'«Aglio rosso di Nubia» il premio «Speciale Medusa». L'Aglio rosso di Nubia è stato presentato in più edizioni del Salone internazionale del gusto e Terra Madre di Torino, manifestazione di rilievo internazionale dedicata alle produzioni agroalimentari di eccellenza. Presente anche tra le materie prime nelle ricette delle principali pietanze tipiche: «Rianata Trapanese, Cùscusu Trapanese e Pesto alla Trapanese».

Sagre ed eventi. Dal 2009 si svolge annualmente la Sagra dell'Aglio rosso di Nubia, organizzata nella frazione di Nubia (Paceco), giunta nel 2018 alla decima edizione e proseguita nelle edizioni successive. La sagra costituisce evento di promozione e valorizzazione del prodotto, con risonanza sui media locali e nazionali.

Si è parlato di Aglio rosso di Nubia anche in diverse trasmissioni televisive:

30 settembre 2020 - Geo (Rai 3);

8 agosto 2021 - Linea Verde Estate (Rai 1);

14 luglio 2024 - Linea Verde Estate (Rai 1);

10 aprile 2025 - Studio Aperto MAG (Italia 1) .

Le caratteristiche distintive dell'Aglio rosso di Nubia sono il risultato dello stretto legame tra il territorio di produzione e il patrimonio di conoscenze sviluppato dalle comunità locali nel corso dei secoli. La coltivazione si è consolidata nella pianura costiera compresa tra Trapani e Paceco, dove la continuità delle pratiche agronomiche tradizionali ha consentito di preservare l'identità del prodotto e la sua riconoscibilità.

Un elemento fondamentale di questo legame è rappresentato dalla selezione vegetativa manuale del seme, tramandata di generazione in generazione, che ha permesso di conservare e stabilizzare le caratteristiche genetiche della varietà locale «Paceco», oggi iscritta nel registro nazionale delle varietà da conservazione. Tale pratica ha garantito nel tempo l'omogeneità del materiale di propagazione e la conservazione delle peculiarità morfologiche e qualitative dell'aglio.

L'insieme di queste pratiche, unite alla reputazione storicamente consolidata dell'Aglio rosso di Nubia, determina un rapporto causale e indissolubile tra la zona geografica di produzione e le caratteristiche del prodotto, rendendolo espressione autentica del territorio e della tradizione agricola della pianura di Trapani e Paceco.

Art. 7

Etichettatura

L'Aglio rosso di Nubia è immesso al consumo nelle seguenti modalità:

Treccia

I bulbi, appartenenti alla medesima categoria sono intrecciati con il loro stesso stelo.

Il numero dei bulbi per ciascuna treccia è compreso tra tre e cento.

Su ogni treccia deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio rosso di Nubia» seguita dalla scritta I.G.P., la categoria o il relativo nome dialettale, il logo distintivo, il simbolo europeo della IGP e ogni elemento previsto dalle norme europee e nazionali.

Retino o altri contenitori

I bulbi, in numero variabile, con un peso compreso tra i 80 g ed un 1 Kg della medesima categoria sono confezionati in sacchetti di rete o in altri contenitori realizzati con materiali consentiti dalla normativa vigente.

Su ogni singola confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione «Aglio rosso di Nubia» seguita dalla scritta I.G.P., il logo distintivo, il simbolo europeo della IGP e ogni elemento previsto dalle norme europee e nazionali.

Imballaggi

Le confezioni sopra descritte possono essere immesse al consumo in imballi consentiti dalla normativa vigente. Sugli imballaggi deve inoltre essere indicata la denominazione «Aglio rosso di Nubia», seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta, il logo distintivo e il simbolo europeo della IGP.

Il prodotto appartenente alla categoria «Terza» (corrispondente alla definizione dialettale «Cucchia mazzuneddu») da destinare alla trasformazione e che non può essere destinato al consumatore finale può essere venduto anche «alla rinfusa», in contenitori conformi alla normativa vigente, che riportino oltre alle indicazioni di legge, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Aglio rosso di Nubia» IGP da destinare alla trasformazione».

Il logo

Il logo distintivo, è formato dalla forma stilizzata di un aglio, composto da numero quattro spicchi più piccoli e radici di colore rosso, le diciture «AGLIO» di colore marrone, «ROSSO» di colore rosso e «DI NUBIA» di colore marrone, sono poste l'una sotto l'altra, a chiudersi simmetricamente.

La scritta «I.G.P.» di colore bianco campeggia in fondo, su un *banner* arcuato di colore rosso, caratterizzato da laterali con rientranze.

I colori usati hanno lo scopo di richiamare il rosso che caratterizza l'aglio e il marrone che richiama la terra.

Il logo potrà avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione. Il *font* usato è il «Chi - Town regular» per ogni dicitura.

Gli indici colorimetrici utilizzati sono i seguenti:

per i processi di stampa, rosso 7c/100m/88y/33k e marrone 55c/60m/ 65y/40k

per i processi multimediali, rosso 162r/28g/37b e marrone 101r/83g/73b.

LOGO:

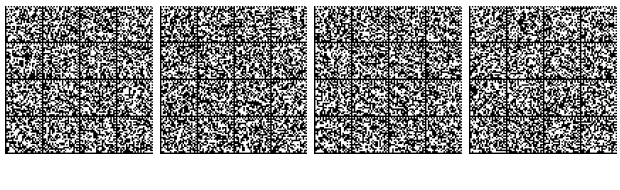



Indici colorimetrici utilizzati per i processi di stampa:



Indici colorimetrici utilizzati per i processi multimediali:

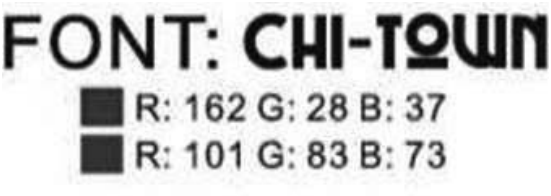

26A06162

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Santi Gioacchino e Anna, in Cuneo

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Santi Gioacchino e Anna, con sede in Cuneo.

26A06143

Fusione per incorporazione di sei Parrocchie dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Serramazzoni, frazione Rocca Santa Maria.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 è conferita efficacia civile alla fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Serramazzoni (MO), frazione Montagnana, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Prignano sulla Secchia (MO), frazione Montebaranzone, della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Sassuolo (MO), frazione Montegibbio, della Parrocchia di S. Carlo Borromeo, con sede in Prignano sulla Secchia (MO), frazione Pescarola, della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in Prignano sulla Secchia (MO), frazione Sassomorello, della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Serramazzoni (MO), frazione Varana, nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Serramazzoni (MO), frazione Rocca Santa Maria.

La Parrocchia della Beata Vergine Assunta subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo, alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, alla Parrocchia di S. Pietro Apostolo, alla Parrocchia di S. Carlo Borromeo, alla Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

26A06144

Soppressione della Parrocchia del SS. Nome di Maria, in Caorle, frazione Marango

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 viene soppressa la Parrocchia del SS. Nome di Maria, con sede in Caorle (VE), frazione Marango.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A06145

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «I ricostruttori nella Preghiera al Borgo», in Cantagallo.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli «I ricostruttori nella Preghiera al Borgo», con sede in Cantagallo (PO).

26A06146

Trasferimento della sede della Casa di Procura «Società San Giovanni» da Chieti a Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 viene approvato il trasferimento della sede della Casa di procura «Società San Giovanni» da Chieti a Roma.

26A06147

Mutamento della denominazione assunta dall'ente Parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torrette, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 la Parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torrette, con sede in Fano (PU), ha assunto la denominazione di Parrocchia San Paolo Apostolo e San Carlo Acutis.

26A06148

Soppressione dell'Associazione clericale «Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani», in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 novembre 2026 viene soppressa l'Associazione clericale «Congregazione degli Operai Evangelici Franzoniani», con sede in Genova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A06149

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-276) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

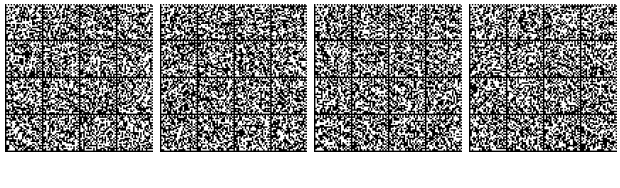



€ 1,00

